

## ACCERTAMENTO

---

### **Responsabilità del rappresentante fiscale in Italia di un soggetto estero**

di Fabio Landuzzi

Il tema della **responsabilità del rappresentante fiscale in Italia di un soggetto estero** è un tema sicuramente delicato.

Con la **sentenza n. 18759 del 17 giugno 2014, la Corte di Cassazione**, nell'accogliere il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria avverso la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale, ha confermato il principio secondo cui **il rappresentante fiscale ai fini Iva in Italia** di un soggetto non residente nel territorio dello Stato è tenuto ad adempiere alla **generalità degli obblighi connessi a tutte le operazioni imponibili**, nessuno escluso, e **risponde in solido con la società rappresentata** relativamente a tali obblighi, ivi compresi **gli obblighi d'imposta**.

Il caso oggetto della sentenza qui in commento attiene ad una vicenda molto complessa la quale verteva su di una grave **contestazione di frode fiscale** con l'utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti.

L' **Amministrazione Finanziaria**, in forza delle indagini compiute, provvedeva quindi ad **accertare nei confronti del rappresentante fiscale** in Italia della società estera coinvolta nella vicenda delle **maggiori imposte dirette** ed **una maggiore Iva** a fronte, appunto, di costi ritenuti non deducibili, di un'omessa tassazione di ricavi ed un'Iva ritenuta non detraibile.

Il

**rappresentante fiscale eccepiva** quindi nel contenzioso che nella propria veste non gli potevano essere addebitati fatti **omissioni o commissivi imputabili alla società rappresentata** ed amministrata da altri soggetti.

Dal testo della sentenza della Cassazione emerge che nei primi due gradi di giudizio era stato riconosciuto che la responsabilità del rappresentante fiscale non poteva essere estesa sino ad includere irregolarità commesse dalla società rappresentata ai fini delle imposte dirette, in quanto detta

**responsabilità** è stata  
introdotta normativamente  
solo

per quanto concerne gli **obblighi Iva** e non per quanto attiene ad un'eventuale omessa contabilizzazione di ricavi: un aspetto che, peraltro, dovrebbe sottendere l'eccepita esistenza in Italia di una stabile organizzazione della società estera.

La sentenza della **Cassazione**, nell'accogliere una delle eccezioni sollevate dalla Amministrazione ricorrente, **sembra invece richiamare** una presunta **responsabilità più vasta del rappresentante fiscale del soggetto estero** nominato ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 633/1972, laddove si rivolge ad una nozione apparentemente omnicomprensiva di **“obblighi di imposta”** da adempiere per conto del soggetto rappresentato.

La **giurisprudenza** richiamata nella sentenza in commento (**Cassazione, n. 7672/2012 e n. 15848/2004**), pare però riferirsi **sempre esclusivamente al comparto dell'Iva**, e quindi non autorizzare ad una estensione della responsabilità del rappresentante fiscale del soggetto estero anche all'ambito delle imposte sul reddito.

Ai sensi del citato **articolo 17 del D.P.R. 633/1972**, infatti, **il rappresentante fiscale risponde** in solido con il soggetto rappresentato **relativamente agli obblighi Iva**.

La stessa Cassazione afferma che è dal mandato che deve essere desunta la responsabilità del rappresentante fiscale, in quanto **non esiste un principio** o una norma **che consenta in via generale di considerare il rappresentante fiscale come responsabile**, in solido col rappresentato, di tutte le operazioni e **di tutte le violazioni commesse** a partire dall'inizio dell'attività.

Il rappresentante fiscale è responsabile, ad esempio, in caso di inadempimento degli obblighi di conservazione dei documenti, ma secondo la disciplina di cui al Decreto Iva.

Anche il

**tenore letterale della norma** che fa un riferimento agli "  
***obblighi ed i diritti derivanti dalla applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto***" deve ritenersi, secondo la precedente giurisprudenza di Cassazione, riferibile solamente alle operazioni Iva ed agli obblighi ad essa connessi.